QUESITI DEI LETTORI 77

Fabio Scrimitore - Le risposte di Scuola e Amministrazione

Requisiti per l'ammissione agli esami di idoneità

Il quesito, formulato da una studentessa che frequenta la penultima classe di un liceo classico paritario, riguarda gli esami di idoneità.

Dopo aver frequentato, con esito più che positivo, la classe quinta ginnasiale del liceo classico statale della sua città di prima residenza, per impedimenti di natura esclusivamente familiare, la giovane autrice del quesito è stata obbligata a sospendere per due anni scolastici consecutivi la sua attività formativa scolastica, attività che ha potuto riprendere nel settembre del 2013, frequentando la prima classe di un liceo classico paritario della nuova residenza della sua famiglia.

La difficile congiuntura familiare aveva generato il medesimo problema nella sorella della giovane, la quale, nel corso dell'anno scolastico 2010/2011 aveva frequentato la terza classe di un liceo scientifico statale, ed era stata promossa alla classe successiva; al pari della sorella più piccola si è iscritta nel settembre del 2013 in uno dei licei scientifici statali esistenti nella nuova città di residenza della famiglia, per frequentarvi la quarta classe.

All'atto della sua nuova iscrizione alla prima classe del liceo classico paritario, l'autrice del quesito ha chiesto al preside se l'ordinamento scolastico le avrebbe consentito di recuperare almeno uno dei due anni scolastici che aveva perduti per l'obbligata, mancata frequenza.

La giovanetta avrebbe voluto seguire l'esempio della meno giovane, ma molto brava, sorella, la quale aveva ripreso lo studio nella penultima classe dello scientifico, proponendosi di recuperare uno degli anni scolastici perduti; lo avrebbe fatto sostenendo nei mesi di giugno-luglio 2014 gli esami di Stato conclusivi del corso di studi del liceo scientifico.

Avrebbe potuto fare il tradizionale "salto" la meno giovane sorella, perché aveva conseguito la promozione in terza ed in quarta classe dello scientifico con una media vicinissima agli otto decimi, comunque con voti non inferiori a 7 decimi; pensava che, anche a conclusione dell'anno scolastico 2013/14, sarebbe riuscita ad essere scrutinata con otto decimi in ciascuna materia.

La risposta del preside del liceo classico paritario aveva un po' sconfortato la studentessa, dal momento che il capo di istituto le aveva spiegato che, per sottoporsi agli esami di idoneità per l'ammissione alla classe 3^ liceale, avrebbe dovuto acquisire la qualità di alunna esterna, abbandonando la frequenza della prima liceale entro il 15 marzo.

Per recuperare l'antica fiducia, la giovanetta ha formulato il quesito al quale si sta rispondendo, dando atto preliminarmente che è del tutto legittima l'ammissione agli esami di Stato conclusivi del corso di liceo scientifico della sorella maggiore dell'autrice del quesito.

Tanto perché l'art. 2, comma 10,

78 QUESITI DEI LETTORI

dell'Ordinanza ministeriale n. 13, del 24 aprile 2013 - che ha disciplinato lo svolgimento degli ultimi esami di Stato conclusivi, conformandosi all'art. 6, comma 2, del Regolamento sulla valutazione del profitto e del merito, approvato con il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 209 - afferma che possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, per abbreviazione per merito, il corrispondente esame di Stato gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale (a.s. 2012/2013) per la promozione all'ultima classe hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica. La valutazione del comportamento si riferisce alla classe penultima e alle due classi antecedenti (cfr. DPR 22-6-2009,n. 122, art .6, comma 2, e art.14, comma 3; D.M. 16 dicembre 2009, n. 99; nota prot. 236 del 14 gennaio 2010).

Incidentalmente si potrà anche prevenire il dubbio che potrebbe nascere dalla lettura di una delle proposizioni del comma appena trascritto, che include, fra le condizioni richieste a che gli studenti delle penultima classe possano sostenere gli esami di Stato conclusivi, la frequenza di un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado.

Il fatto che la sorella maggiore dell'autrice del quesito sia stata costretta ad interrompere gli studi per il biennio 2011/12 – 2012/13 potrebbe far pensare che per la giovanetta manchi la predetta condizione d'aver frequentato un regolare corso di studi.

Il dubbio non può sussistere perché per corso di studi regolare deve intendersi un corso durante il quale lo studente non abbia violato in nessun modo una regola, cioè, una disposizione normativa, di legge, di regolamento o d'una qualsiasi circolare prescrittiva.

Ma lo studente che interrompa un corso di studi per uno o più anni non viola nessuna norma ordinamentale, specialmente, poi, se la frequenza gli sia stata impedita da ragioni obiettive.

Tornando alla valutazione della posizione scolastica dell'autrice del quesito, non vi è alcun dubbio che l'adolescente, a conclusione dell'anno scolastico 2013/14, potrà sostenere gli esami di idoneità, per tentare di recuperare un anno scolastico, ottenendo l'ammissione alla classe 3[^] liceale.

Il diritto della studentessa di 1[^] liceale di sostenere i predetti esami di idoneità si fonda sull'8° comma dell'art. 19 dell'Ordinanza ministeriale sugli scrutini e sugli esami, il quale ricalca il testo dell'originario art. 44 del Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653, che così recita: L'alunno d'istituto regio o pareggiato può presentarsi ad esami di idoneità o di ammissione solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata.

Ne consegue che la studentessa potrà sostenere gli esami di idoneità per la classe immediatamente superiore (3^ liceale) a quella successiva (2^ liceale) alla classe da lei frequentata (1^ liceale).

Le norme predette subordinano il diritto a due condizioni: la prima è la promozione alla classe 2^ liceale nello scrutinio finale di quest'anno scolastico; la seconda è il decorso del tempo previsto per l'ordinaria progressione di frequenza del corso, il che è come dire che dovranno essere decorsi quattro anni scolastici fra il 2014/15 e l'anno in cui la giovanetta ha conseguito la licenza media.

Per le ragioni sopra espresse, è evidente che tale condizione, nei riguardi della studentessa di cui si scrive, sussiste anche in eccesso, dal momento che la stessa ha perduto due anni scolastici.

Si conclude, infine, ricordando che, per essere ammessa agli esami, la studenQUESITI DEI LETTORI 79

tessa dovrà presentare domanda al liceo, subordinandone l'efficacia al favorevole scrutinio finale del corrente anno scolastico.

Quanto al termine entro il quale dovrà presentare la domanda d'esame, si ricorda che l'attuale ordinamento non prevede un termine di scadenza unico per l'intero territorio nazionale, in ossequio al principio dell'autonomia organizzativa, riconosciuta alle scuole dall'art. 5 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

In passato, il termine per la presentazione delle domande d'esame d'idoneità veniva fissato dalle annuali circolari che disciplinano le procedure di iscrizione degli alunni alle classi, in base al comma 1° dell'art. 18 dell' Ordinanza sugli esami e sugli scrutini, che ha il n. 90 e risale al 21 maggio 2001, dove si legge: "Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere presentate ai competenti dirigenti scolastici entro la data indicata dalla Circolare ministeriale sulle iscrizioni".

L'ultima circolare sulle iscrizioni, che ha indicato la data entro cui si sarebbero dovute presentare le domande per sostenere gli esami di idoneità (26 gennaio 204), ha la data del 13 gennaio 2004.

Oggi, pertanto, spetta ai singoli Dirigenti scolastici fissare il predetto termine di scadenza, pubblicizzandolo sul sito ufficiale della scuola.